



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 2 FEB 2010

CGIL
Segreteria confederale
Fax 06.8845683

e, p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**
Fax 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax 06.67793543

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Prot. 199/RU
Poss. 36594

Comunico che la Commissione, nella seduta del 1 febbraio 2010, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

LA COMMISSIONE

Con riferimento alla proclamazione, in data 21 gennaio 2010 (atto pervenuto in pari data), da parte della Segreteria confederale della CGIL, di "uno sciopero generale nazionale per tutti i lavoratori pubblici e privati della durata di 4 ore" per il giorno 12 marzo 2010;

INDICA

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., al soggetto proclamante che, allo stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione:

- **Regola della rarefazione oggettiva**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 in tema di adesione allo sciopero generale.

Nel caso di specie, si rileva, che risulta precedentemente proclamata la seguente astensione:

- in data 19 gennaio 2010 (atto pervenuto in pari data) è stato proclamato, dalle Segreterie territoriali di Udine e dell'Alto Friuli, delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL, uno "sciopero generale per tutti i lavoratori pubblici e privati operanti nei comprensori dell'Udinese e Bassa Friulana e dell'Alto Friuli (corrispondente all'intera provincia di Udine)" per il giorno 19 marzo 2010".

Si invita la Segreteria confederale della CGIL ad **escludere dallo sciopero del 12 marzo 2010 tutto il personale interessato dalla predetta astensione**, dandone comunicazione alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

In caso di revoca del predetto sciopero generale provinciale di Udine del 19 marzo 2010 la presente indicazione immediata, perderà efficacia.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria confederale della CGIL nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..

IL PRESIDENTE
Giovanni Pirazzetta